

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale      n. DEL-2018-38 del 30/03/2018

Oggetto      Direzione Generale. Approvazione schema di Accordo di Programma tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR, HERA, Consorzio della Bonifica Renana e Arpa e per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni ideali atte a garantire, attraverso la gestione modulata della acque reflue recuperate dell'impianto di depurazione IDAR, il mantenimento di una portata di base in tutte le condizioni idrologiche nel "Canale Navile" e nel "Savena Abbandonato".

Proposta      n. PDEL-2018-34 del 29/03/2018

Struttura proponente      Direzione Generale

Dirigente proponente      Bortone Giuseppe

Responsabile del procedimento      Zinoni Franco

Questo giorno 30 (trenta) marzo 2018 (duemiladiciotto), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale. Approvazione schema di Accordo di Programma tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR, HERA, Consorzio della Bonifica Renana e Arpae per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni ideali atte a garantire il mantenimento di una portata di base in tutte le condizioni idrologiche nel Canale Navile e nel Savena Abbandonato.**

PREMESSO:

- che la Direttiva 2000/60/CE ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- che il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale", disciplina anche la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
- che con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21/12/2005 la Regione Emilia-Romagna ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- che con Deliberazione di Giunta n. 1781 del 12/11/2015, la Regione Emilia-Romagna ha aggiornato il quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021;
- che con Deliberazione di Giunta n. 2067 del 14/12/2015, recante "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015/2021" la Regione Emilia-Romagna ha approvato i criteri metodologici delle attività affidate ad Arpae, che rappresentano i documenti di riferimento rispetto agli strumenti di pianificazione e regolamentazione di settore per la tutela della risorsa idrica;
- che con la L.R. n. 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha ridefinito il ruolo di Arpae Emilia-Romagna, istituita con L.R. n. 44/1995, disciplinando, all'art. 14, l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile;
- che con la suddetta Legge Regionale n. 13/2015 la Regione Emilia-Romagna (art. 16) ha affidato ad Arpae le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b) c) ed e);

PREMESSO INOLTRE:

- che alla Regione, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 152/06, spetta adottare le misure atte a conseguire l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato buono per i corpi idrici superficiali;

- che ai sensi dell'art. 95, comma 1, del sopramenzionato Decreto, alla Regione spetta la tutela quantitativa delle risorse idriche, attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile;
- che ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 152/06 le Autorità competenti possono promuovere accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero in materia prima dei fanghi di depurazione, nel rispetto delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità;
- che nelle Norme del Piano di Tutela delle Acque (art. 71) è prevista la possibilità di definire Accordi di Programma con i titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e con i titolari delle reti di distribuzione al fine di prevedere agevolazioni e incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato;

CONSIDERATO:

- che il “Canale Navile” ed il “Savena Abbandonato”, corpi idrici artificiali individuati nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, sono alimentati, oltre che dai deflussi naturali, con risorsa derivata dal Fiume Reno in virtù di specifici atti concessori posti in capo sia al Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno, sia al Consorzio della Bonifica Renana;
- che la risorsa idrica concessa dal Fiume Reno è utilizzata a fini irrigui e idroelettrici ma svolge anche funzioni di tipo ambientale, storico culturale ed igienico-sanitario mantenendo acqua fluente nei principali canali della città di Bologna;
- che tale complesso sistema idraulico è da tempo governato attraverso l'istituzione di specifici tavoli coordinati dalla Regione;
- che l'andamento climatico degli ultimi anni e le conseguenti variazioni pluviometriche hanno comportato un intensificarsi delle criticità ambientali in particolare nel sistema costituito dal “Canale Navile” e dal “Savena Abbandonato”;
- che la Regione Emilia-Romagna ritiene sia prioritario garantire al “Canale Navile” e al “Savena Abbandonato” un livello di risorsa teso al raggiungimento degli obiettivi di qualità posti dalla normativa europea, pur assicurando un uso sostenibile della risorsa attraverso l'ottimizzazione della funzione pubblica irrigua;

CONSIDERATO, INOLTRE:

- che il Consorzio della Bonifica Renana gestisce a fini irrigui un complesso sistema di opere idrauliche che consente di distribuire le acque su un comprensorio esteso per circa

80.000 ettari;

- che l'impianto di trattamento delle acque reflue di Bologna (di seguito IDAR), in gestione ad HERA S.p.A., con una potenzialità di progetto di 800.000 Abitanti Equivalenti (AE) tratta, nell'assetto attuale, tra 2.000 e 5.000 m<sup>3</sup>/h di acque reflue urbane con una portata media continua in uscita dall'impianto variabile tra i 550 e i 1.400 l/s;
- che tra le opere gestite dal Consorzio della Bonifica Renana vi è un impianto di sollevamento ubicato presso l'IDAR (di seguito sollevamento CBR) che può consentire di deviare parte delle acque reflue depurate, che attualmente recapitano nel "Canale Navile", verso il "Savena Abbandonato" per una portata pari a circa 600 l/s;
- che l'attivazione dell'impianto di cui sopra consentirebbe, attraverso la regolazione delle opere presenti nel sistema dei canali della città di Bologna ed in particolare nei nodi idraulici della Ghisiliera, del Cavaticcio e delle Moline, di variare lo schema di flusso oggi in essere, trasferendo parte della portata proveniente dal Fiume Reno, e destinata ad alimentare il "Savena Abbandonato", verso il "Canale Navile", nel tratto compreso tra Via de' Carracci e l'immissione dello scarico IDAR;
- che occorre procedere all'attivazione dell'impianto di sollevamento presente presso l'IDAR e in gestione al Consorzio in quanto tale azione, congiuntamente agli interventi di implementazione della rete fognaria cittadina in atto, potrebbe rappresentare uno strumento utile al raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici "Canale Navile" "Savena Abbandonato";

DATO ATTO:

- che la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno procedere alla sottoscrizione di apposito Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i. e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque con ATERSIR, Arpae, HERA e Consorzio della Bonifica Renana per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni ideali atte a garantire, attraverso la gestione modulata della acque reflue recuperate dell'impianto di depurazione IDAR, il mantenimento di una portata di base in tutte le condizioni idrologiche nel "Canale Navile" e nel "Savena Abbandonato";

RICHIAMATA:

- la Legge n. 241/1990 ed in particolare l'art. 15 il quale stabilisce, tra l'altro, che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

VISTO:

- lo schema di Accordo di Programma tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR, Arpae,

HERA e Consorzio della Bonifica Renana per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni ideali atte a garantire, attraverso la gestione modulata della acque reflue recuperate dell'impianto di depurazione IDAR, il mantenimento di una portata di base in tutte le condizioni idrologiche nel "Canale Navile" e nel "Savena Abbandonato", allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO:**

- che le attività affidate ad Arpae sono descritte dettagliatamente all'art. 6 dell'Accordo allegato sub A);
- che l'Accordo, per la prima attuazione della sperimentazione, come riportato all'art. 3, commi 1 e 2, avrà durata di 3 anni e potrà essere rinnovato o risolto prima della scadenza fissata, ove nel corso della sperimentazione dovessero emergere problemi tecnici tali da renderne impossibile la prosecuzione;
- che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui sopra non comporta alcun costo a carico di Arpae come esplicitato all'art. 5 dello stesso;

**RITENUTO:**

- di approvare lo schema di Accordo di Programma tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR, Arpae, HERA e Consorzio della Bonifica Renana per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni ideali atte a garantire, attraverso la gestione modulata della acque reflue recuperate dell'impianto di depurazione IDAR, il mantenimento di una portata di base in tutte le condizioni idrologiche nel "Canale Navile" e nel "Savena Abbandonato", allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**SU PROPOSTA:**

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone; il quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;

**DATO ATTO:**

- del parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995, dal Direttore Amministrativo, Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, e dal Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;
- che responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è il Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni;

**DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che si richiamano integralmente, lo

schema di Accordo di Programma tra Regione Emilia-Romagna, ATERSIR, Arpae, HERA e Consorzio della Bonifica Renana per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni ideali atte a garantire, attraverso la gestione modulata della acque reflue recuperate dell'impianto di depurazione IDAR, il mantenimento di una portata di base in tutte le condizioni idrologiche nel "Canale Navile" e nel "Savena Abbandonato", allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che attraverso la sottoscrizione di tale Accordo di Programma si intendono perseguire gli obiettivi di qualità ambientale richiamati dal D.Lgs. n. 152/06, attraverso il riequilibrio delle portate transitanti nel reticolo idrografico noto come "Rete dei Canali Bolognesi" ottimizzando al contempo la funzione pubblica irrigua;
3. di dare atto che l'Accordo, per la prima attuazione della sperimentazione, come riportato all'art. 3, commi 1 e 2, avrà durata di 3 anni e potrà essere rinnovato o risolto prima della scadenza fissata, ove nel corso della sperimentazione dovessero emergere problemi tecnici tali da renderne impossibile la prosecuzione;
4. di dare atto che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui sopra non comporta alcun costo a carico di Arpae come esplicitato all'art. 5 dello stesso.

PARERE: FAVOREVOLE:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE TECNICO  
(F.to Dott. Franco Zinoni)

IL DIRETTORE GENERALE  
(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

## Allegato

**Schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n.152 del 2006, e s.m.i, e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque per l'avvio di una sperimentazione volta a definire le condizioni ideali atte a garantire, attraverso la gestione modulata delle acque reflue recuperate dell'impianto di depurazione IDAR, il mantenimento di una portata di base in tutte le condizioni idrologiche nel "Canale Navile" e nel "Savena Abbandonato".**

TRA

la Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, Viale Aldo Moro 52 - Bologna, qui rappresentata da ....., in qualità di ....., di seguito Regione;

l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, codice fiscale 91342750378, Via Cairoli 8/f - Bologna, qui rappresentata da ..... in qualità di ....., di seguito Agenzia;

l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, Partita IVA 04290860370, Via Po 5 - Bologna, qui rappresentata da ....., in qualità di ....., di seguito ARPAE;

la Società HERA S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 04245520376, con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - Bologna, qui rappresentata da ....., in qualità di ....., di seguito Gestore;

il Consorzio della Bonifica Renana, codice fiscale 91313990375, Via S. Stefano n. 56 - Bologna, qui rappresentato da ....., in qualità di ....., di seguito Consorzio;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli artt. 86 e 89;

- la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

- la propria deliberazione n. 1053 del 9 giugno 2003 concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152

come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002, n. 258 recante "Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- la delibera dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005 con cui è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);

- la propria deliberazione n. 1781 del 12 novembre 2015 recante "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015 - 2021";

- la propria deliberazione n. 2067 del 14 dicembre 2015 recante "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015/2021";

CONSIDERATO CHE:

- la Regione è titolare delle pubbliche funzioni relative:

- alla gestione del demanio idrico, anche mediante ARPAE, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della L.R. 13/2015;
- alla promozione ed organizzazione dell'attività di bonifica ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato sviluppo del proprio territorio, della tutela e della valorizzazione della produzione agricola e dei beni naturali, con particolare riferimento alle risorse idriche nonché della funzione pubblica di irrigazione;
- alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato;

- ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 152/06, le Regioni adottano le misure atte a conseguire l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato buono per i corpi idrici superficiali;

- ai sensi dell'art. 95, comma 1, del D.Lgs. 152/06, la tutela quantitativa delle risorse idriche "concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta a evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile";

- ai sensi dell'articolo 101, comma 10, del D.Lgs. 152/06 "le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti



*amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità";*

- l'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque prevede la possibilità di definire Accordi di Programma da parte della Regione, dei titolari degli impianti di recupero delle acque reflue e dei titolari delle reti di distribuzione al fine di prevedere agevolazioni e incentivazioni al riutilizzo del refluo depurato;

TENUTO CONTO CHE:

- il "Canale Navile" ed il "Savena Abbandonato", corpi idrici artificiali individuati nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, sono alimentati, oltre che dai deflussi naturali, con risorsa derivata dal Fiume Reno in virtù di specifici atti concessori posti in capo sia al Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno, sia al Consorzio della Bonifica Renana;

- la risorsa idrica concessa dal Fiume Reno è utilizzata a fini irrigui e idroelettrici ma svolge anche funzioni di tipo ambientale, storico culturale ed igienico-sanitario mantenendo acqua fluente nei principali canali della città di Bologna;

- tale complesso sistema idraulico è da tempo governato attraverso l'istituzione di specifici tavoli coordinati dalla Regione;

- l'andamento climatico degli ultimi anni e le conseguenti variazioni pluviometriche hanno comportato un intensificarsi delle criticità ambientali, in particolare, nel sistema costituito dal "Canale Navile" e dal "Savena Abbandonato";

- è prioritario garantire al "Canale Navile" e al "Savena Abbandonato" un livello di risorsa teso al raggiungimento degli obiettivi di qualità posti dalla normativa europea, pur assicurando un uso sostenibile della risorsa attraverso l'ottimizzazione della funzione pubblica irrigua;

PRESO ATTO CHE:

- negli ultimi anni sono pervenute dai cittadini residenti nel Quartiere Navile della città di Bologna numerose segnalazioni relative all'emanazione di esalazioni maleodoranti provenienti dal "Canale Navile" ascrivibili alla riduzione delle portate transittanti nel canale stesso nel periodo estivo, in virtù delle quali possono instaurarsi fenomeni di degradazione anaerobica della sostanza organica presente sul fondo del canale in ragione

anche del fatto che sulla rete dei canali gravitano diversi scolmatori delle rete fognaria cittadina;

PRESO ATTO, INOLTRE, CHE:

- il Consorzio della Bonifica Renana (di seguito Consorzio) gestisce a fini irrigui un complesso sistema di opere idrauliche che consente di distribuire le acque su un comprensorio esteso per circa 80.000 ettari (ha);

- l'impianto di trattamento delle acque reflue di Bologna (di seguito IDAR), in gestione ad HERA S.p.A., con una potenzialità di progetto di 800.000 Abitanti Equivalenti (AE) tratta, nell'assetto attuale, tra 2.000 e 5.000 m<sup>3</sup>/h di acque reflue urbane con una portata media continua in uscita dall'impianto variabile tra i 550 e i 1.400 l/s;

- tra le opere gestite dal Consorzio vi è un impianto di sollevamento ubicato presso l'IDAR (di seguito sollevamento CBR) che può consentire di deviare parte delle acque reflue depurate, che attualmente recapitano nel "Canale Navile", verso il "Savena Abbandonato" per una portata pari a circa 600 l/s;

- l'attivazione dell'impianto di cui sopra consentirebbe, attraverso la regolazione delle opere presenti nel sistema dei canali della città di Bologna ed in particolare nei nodi idraulici della Ghisiliera, del Cavaticcio e delle Moline, di variare lo schema di flusso oggi in essere, trasferendo parte della portata proveniente dal Fiume Reno, e destinata ad alimentare il "Savena Abbandonato", verso il "Canale Navile", nel tratto compreso tra Via de' Carracci e l'immissione dello scarico IDAR;

RITENUTO CHE:

- occorra procedere all'attivazione dell'impianto di sollevamento presente presso l'IDAR e in gestione al Consorzio in quanto tale azione, congiuntamente agli interventi di implementazione della rete fognaria cittadina in atto, potrebbe rappresentare uno strumento utile al raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici "Canale Navile" "Savena Abbandonato";

RAVVISATA quindi la necessità di procedere alla sottoscrizione di apposito Accordo di Programma al fine di garantire l'instaurarsi delle necessarie sinergie che consentano di avviare una sperimentazione volta a definire le condizioni ideali per la gestione dei flussi idrici nel reticolo artificiale bolognese, atte a garantire il mantenimento di una portata di base in tutte le condizioni idrologiche nel "Canale Navile" e nel "Savena Abbandonato", che veda nel trasferimento di parte delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto IDAR al "Savena

Abbandonato" uno degli elementi cardini della sperimentazione stessa;

DATO ATTO altresì che l'Accordo sarà stipulato ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n.152 del 2006, e successive modificazioni, e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, e avrà i seguenti obiettivi:

- a) definire la quantità e le modalità di trasferimento ed immissione delle acque reflue recuperate, rilasciate dall'IDAR da destinare al riequilibrio idrologico delle portate transitanti nei corpi idrici "Canale Navile" e "Savena Abbandonato" con eventuale distinzione tra quantità trasferibili con continuità lungo il corso dell'anno e quantità trasferibili nel periodo estivo, tenuto conto delle condizioni idrologiche naturali;
- b) definire le modalità di gestione del sollevamento CBR presente presso l'impianto IDAR ad opera del Consorzio;
- c) definire l'implementazione dei controlli già in essere sulle acque reflue recuperate in uscita dall'impianto di depurazione;
- d) verificare l'efficacia della sperimentazione condotta;

RICHIAMATA la legge 241/1990 "Legge sul procedimento amministrativo" ed in particolare l'art. 15 il quale stabilisce, tra l'altro, che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

**Tutto ciò premesso si conviene e si sottoscrive il presente**  
**Accordo di Programma**

**Art. 1**  
**Finalità e obiettivi**

1. Il presente Accordo di Programma, stipulato ai sensi dell'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 71 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, disciplina i rapporti tra la Regione, l'ARPAE, l'Agenzia, il Gestore e il Consorzio, al fine di individuare le modalità operative necessarie affinché le acque reflue recuperate provenienti dall'impianto di depurazione IDAR possano essere utilizzate per garantire il riequilibrio idrologico delle portate transitanti nei corpi idrici "Canale Navile" e "Savena Abbandonato", utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva 2000/60/CE così come recepita dal D.Lgs. 152/06.

**Art. 2**  
**Oggetto**

1. Oggetto del presente Accordo di Programma ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1, sono le attività di seguito specificate:
  - a) definire la quantità e le modalità di trasferimento ed immissione delle acque reflue recuperate, rilasciate dall'IDAR da destinare al riequilibrio idrologico delle portate transitanti nei corpi idrici "Canale Navile" e "Savena Abbandonato" con eventuale distinzione tra quantità trasferibili con continuità lungo il corso dell'anno e quantità trasferibili nel periodo estivo, tenuto conto delle condizioni idrologiche naturali;
  - b) definire le modalità di gestione del sollevamento CBR presente presso l'impianto IDAR ad opera del Consorzio;
  - c) definire l'implementazione dei controlli già in essere sulle acque reflue recuperate in uscita dall'impianto di depurazione;
  - d) verificare l'efficacia della sperimentazione condotta.

**Art. 3**  
**Durata dell'Accordo**

1. Il presente Accordo, per la prima attuazione della sperimentazione, si svilupperà in un arco temporale di 3 anni e potrà essere rinnovato, fatti salvi le modifiche e gli affinamenti che si rendessero necessari a seguito della fase di sua prima applicazione.
2. Il presente Accordo, laddove nel corso della sperimentazione dovessero emergere problemi tecnici tali da renderne impossibile la prosecuzione, potrà essere risolto prima della scadenza fissata al precedente comma 1.

**Art. 4**  
**Dati**

1. Ai fini del presente Accordo andranno raccolti i seguenti dati:
  - a) qualità e quantità delle acque reflue in uscita dall'impianto di depurazione IDAR;
  - b) portate trasferite dall'impianto IDAR al Savena Abbandonato ad opera del Consorzio;
  - c) portate transitanti lungo il "Canale Navile" nel tratto compreso tra Via de' Carracci e l'immissione dello scarico dell'impianto IDAR alle sezioni denominate "Bova" e "Arcoveggio"
  - d) portate transitanti lungo il "Savena Abbandonato" in corrispondenza dell'attuale punto di prelievo

dell'impianto denominato "Dozza" in gestione al Consorzio;

- e) portate transistanti negli snodi idraulici della rete dei Canali bolognesi anche non direttamente interessati dalla sperimentazione;
  - f) stato chimico e, se tecnicamente possibile, ecologico dei corpi idrici "Canale Navile" e "Savena Abbandonato", al fine di valutare gli effetti della sperimentazione sulla qualità degli stessi.
2. Alla raccolta dei dati di cui al comma 1 provvederanno il Gestore, il Consorzio e ARPAE ciascuno per le parti di propria competenza.
  3. Le modalità di conduzione delle campagne di raccolta dei dati di cui al comma 1 verranno definite dal Comitato di Attuazione e Monitoraggio dell'Accordo di cui al successivo art. 9.
  4. I dati di cui al comma 1 saranno resi pubblici e disponibili dalla Regione mediante la redazione di un apposito Report prodotto congiuntamente ai sottoscrittori dell'Accordo.

#### **Art. 5**

##### **Quadro economico di riferimento**

1. I costi per l'attivazione e la gestione delle opere necessarie alla conduzione della sperimentazione saranno a carico del Gestore e del Consorzio ciascuno per le parti di propria competenza.
2. La raccolta dei dati di cui all'art. 4, fatti salvi quelli di cui alla lettera a) a cui provvederà il Gestore, non comporterà costi aggiuntivi trattandosi di dati rilevati attraverso reti di monitoraggio già esistenti.

#### **Art. 6**

##### **Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma**

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna a garantire, per quanto di rispettiva competenza, il rispetto degli impegni di seguito indicati:
  - la **Regione** si impegna a presidiare il rispetto del presente Accordo e a coordinare tutte le attività che da esso conseguono, tra cui il coinvolgimento dell'Agenzia per la Protezione Civile per le parti di competenza;
  - l'**Agenzia** si impegna ad aggiornare la pianificazione di ambito al fine di riconoscere al Gestore il recupero dei costi derivanti dalla sperimentazione;
  - l'**ARPAE** si impegna a condurre le campagne di raccolta dei dati di cui all'art. 4 con particolare riferimento al monitoraggio della qualità dei corpi idrici "Canale Navile" e "Savena Abbandonato";

- il **Gestore** si impegna alla realizzazione delle opere necessarie a ripristinare il corretto funzionamento della paratoia presente lungo il canale di scarico dell'impianto IDAR al fine di trasferire parte delle portate scaricate verso l'opera di sollevamento gestita dal Consorzio. Inoltre, si impegna allo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo integrativo della qualità delle acque in uscita dall'impianto IDAR di cui al successivo art. 7, comma 6, e a mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Accordo;
- il **Consorzio** si impegna a garantire il trasferimento verso il "Savena Abbandonato" di parte delle portate normalmente scaricate dall'impianto IDAR nel "Canale Navile". Il trasferimento delle portate avverrà mediante il sollevamento CBR, presente presso l'IDAR e in gestione al Consorzio, e l'annessa condotta idraulica di trasporto, denominata "Tubino", la quale si immette nel tratto tombinato di "Savena Abbandonato" a ridosso di via Ferrarese un centinaio di metri a monte dell'impianto "Dozza" sul "Savena Abbandonato". Il Consorzio si impegna altresì a regolare le portate transitanti lungo il "Canale delle Moline", in modo da garantire che le portate destinate ad alimentare la portata ecologica del "Savena Abbandonato" vengano invece lasciate defluire verso il "Canale Navile", e a contribuire alla misura delle portate transitanti nei corpi idrici interessati dalla sperimentazione.

2. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano ad organizzare un evento pubblico nel corso del quale verranno presentati i principali risultati dell'esperienza.

#### **Art. 7**

##### **Modalità di gestione e controllo delle acque reflue recuperate**

1. Prima dell'avvio della sperimentazione, Gestore e Consorzio, dovranno concordare le modalità di gestione operativa delle opere utili al trasferimento delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto IDAR al corpo idrico recettore denominato "Savena Abbandonato".
2. Ai fini del presente Accordo, si individua nel periodo 1 maggio - 30 ottobre il periodo di riferimento in cui dovrà essere resa disponibile dal Gestore al Consorzio la risorsa proveniente dall'impianto IDAR fermo restando quanto previsto al successivo comma 7.  
D'intesa tra i sottoscrittori dell'Accordo, potranno essere individuate, oltre a quella indicata, altre finestre temporali in cui procedere al trasferimento delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto IDAR al "Savena Abbandonato" in relazione alle specifiche esigenze di tutela dei corpi idrici.

3. Ai fini della sicurezza idraulica, Regione e Consorzio provvederanno a definire le modalità operative con cui le acque reflue recuperate dovranno essere immesse nel "Savena Abbandonato".
4. Al fine di garantire il controllo dei volumi di acque reflue recuperate immesse dall'impianto IDAR nel "Savena Abbandonato", il Consorzio provvederà ad installare adeguati misuratori di portata nel "Savena Abbandonato" e negli impianti collegati.
5. Al fine di garantire il controllo dei volumi di acque effettivamente presenti nel "Canale Navile", la Regione provvederà, congiuntamente ad ARPAE e Consorzio, ad adeguare, qualora necessario, i sistemi di misura/stima della portata transitante nel corpo idrico, nonché a recuperare da eventuali altri gestori i dati relativi alle portate transitanti nella restante rete dei Canali bolognesi.
6. In relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a), i sottoscrittori il presente Accordo concordano di provvedere a condurre nel corso della sperimentazione analisi integrative della qualità delle acque reflue recuperate provenienti dall'impianto IDAR. Nello specifico, verranno condotte almeno 3 campagne di controllo dei parametri indicati nella Tabella 1 e almeno un campione settimanale dei parametri *Escherichia coli* e *Salmonelle* per ciascuno dei periodi di attivazione di cui al precedente comma 2.

**Tabella 1 Parametri di qualità da controllare durante la sperimentazione**

<b>Parametri</b>	<b>Unità di Misura</b>
pH	UpH
SAR	
Na	mg/l
Materiali grossolani	
MST	mg/l
Fosforo totale	mgP/l
Azoto totale	mgN/l
Azoto Ammoniacale	mgNH <sub>4</sub> /l
Conducibilità elettrica	µS/cm
Alluminio	mg/l
Arsenico	mg/l
Bario	mg/l
Berillio	mg/l
Boro	mg/l
Cadmio	mg/l
Cobalto	mg/l
Cromo Totale	mg/l
Cromo VI	mg/l

<b>Parametri</b>	<b>Unità di Misura</b>
Ferro	mg/l
Manganese	mg/l
Molibdeno	mg/l
Mercurio	mg/l
Litio	mg/l
Nichel	mg/l
Piombo	mg/l
Rame	mg/l
Selenio	mg/l
Stagno	mg/l
Tallio	mg/l
Vanadio	mg/l
Zinco	mg/l
Cianuri Totali (come CN)	mg/l
Solfuri	mg H <sub>2</sub> S/l
Solfiti	mg SO <sub>3</sub> /l
Solfati	mg SO <sub>4</sub> /l
Bicarbonati	mg HCO <sub>3</sub> /l
Cloro attivo	mg/l
Cloruri	mg Cl/l
Fluoruri	mg F/l
Grassi e oli animali e vegetali	mg/l
BOD <sub>5</sub>	mg O <sub>2</sub> /l
COD	mg O <sub>2</sub> /l
Oli minerali	mg/l
Fenoli totali	mg/l
Pentaclorofenolo	mg/l
Aldeidi totali	mg/l
Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma)	mg/l
Solventi clorurati totali (trialometani)	mg/l
Solventi organici aromatici totali	mg/l
Benzene	mg/l
Benzo(a)pirene	mg/l
Solventi organici azotati totali	mg/l
Tensioattivi totali	mg/l
Pesticidi clorurati (ciascuno)	mg/l
Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/l
Altri pesticidi totali	mg/l

7. Il trasferimento delle acque reflue recuperate al "Savena Abbandonato" dovrà essere immediatamente sospeso e le acque indirizzate al corpo idrico denominato "Canale Navile", nel caso in cui, a seguito di eventi meteorici intensi, dovesse attivarsi lo scarico di by-pass di testa impianto presente sull'impianto IDAR.

L'immissione delle acque reflue recuperate dovrà altresì essere sospesa nel caso in cui si rilevino condizioni operative anomale o di avaria del funzionamento delle



apparecchiature e/o dei sistemi costituenti le linee di trattamento delle acque reflue dell'impianto IDAR, con particolare riferimento alla linea di disinfezione finale che dovrà essere operativa per tutto il periodo in cui risulti attivo il trasferimento delle acque reflue recuperate al "Savena Abbandonato".

La riattivazione del trasferimento delle acque reflue recuperate al "Savena Abbandonato" potrà avvenire solo al termine dell'attivazione dello scarico del by-pass o nel momento in cui siano state ripristinate le normali condizioni operative delle apparecchiature e/o dei sistemi costituenti le linee di trattamento delle acque reflue.

8. Nel corso della sperimentazione, dovrà comunque essere garantita una portata minima dello scarico IDAR verso il "Canale Navile" non inferiore a 300 l/s.

#### **Art. 8**

##### **Ricadute del presente Accordo sul sistema autorizzativo**

1. Durante la sperimentazione, il trasferimento di parte delle acque provenienti dall'IDAR al "Savena Abbandonato" comporterà una diversa ripartizione idraulica delle portate scaricate senza alcuna modifica della qualità dello scarico esistente.  
Pertanto, ai fini dei controlli di cui al D.Lgs. 152/06 della qualità delle acque scaricate dall'impianto IDAR, si applicheranno le disposizioni del vigente "Protocollo dei controlli sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane" predisposto ai sensi della D.G.R. n. 1299 del 3/07/2001 e s.m.i. ed il punto di controllo rimarrà unico così come attualmente configurato.  
Dato comunque che i controlli di cui sopra vengono effettuati attraverso il prelievo di campioni operati a mezzo di campionatore automatico posizionato immediatamente a monte dell'immissione delle acque nel "Canale Navile", ARPAE provvederà alla ricalibrazione del campionatore in questione rispetto alla portata residua allo scarico nel "Canale Navile".
2. In tutti i casi di sospensione di cui all'art. 7, comma 7, il Gestore provvederà ad informare tempestivamente ARPAE che valuterà se sospendere o invalidare gli eventuali campionamenti in corso sul punto di scarico dell'impianto di depurazione in virtù della variazione della portata transitante nel canale di scarico delle acque reflue dirette al "Canale Navile" e della conseguente necessità di ricalibrazione del campionatore automatico che ne potrebbe derivare.
3. Per le stesse motivazioni indicate al precedente comma 2, il Consorzio dovrà comunicare tempestivamente al Gestore e ad ARPAE l'eventuale attivazione dello scarico di emergenza del sollevamento CBR gestito dal Consorzio che recapita le acque

nel medesimo canale di scarico delle acque reflue di IDAR dirette al "Canale Navile". Anche in tal caso ARPAE valuterà se sospendere o invalidare gli eventuali campionamenti in corso sul punto di scarico dell'impianto di depurazione.

#### **Art. 9**

##### **Comitato di attuazione e monitoraggio dell'Accordo**

1. Al fine di fornire il necessario supporto tecnico e valutare lo stato di attuazione del presente Accordo di Programma, è istituito un Comitato di attuazione e monitoraggio composto da rappresentanti degli Enti sottoscrittori.
2. Il Comitato è nominato con atto del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.
3. Il Comitato si riunisce entro 10 giorni dalla sua istituzione, ed è presieduto dal rappresentante della Regione che provvede anche alle convocazioni. In seguito, il Comitato si riunirà periodicamente o su richiesta dei singoli membri.
4. Il monitoraggio dell'Accordo attiene in particolare al rispetto delle modalità di gestione e controllo di cui all'art. 7, alla raccolta delle informazioni utili ai fini di quanto disposto all'art. 2, alla verifica dell'efficacia delle azioni intraprese ai fini del raggiungimento degli obiettivi.
5. A seguito del periodo di prima attuazione del presente Accordo, il Comitato valuterà i risultati del monitoraggio al fine del proseguimento delle attività.
6. Tutti gli atti prodotti dal Comitato in relazione al presente Accordo saranno depositati presso il Presidente del Comitato.

Firmato digitalmente

Per la Regione Emilia-Romagna

---

Per l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

---

Per l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

---

Per la Società HERA S.p.A.

---

Per il Consorzio della Bonifica Renana

---